

STUDIO BORLETTO dott. Alfio

Via Santa Maria n 23

10060 SCALENGHE (TO)

Circolare n. 1 del 07/01/2016

Legge di stabilità 2016 -

Principali novità

Di seguito si riepilogano le principali novità della “**legge di stabilità per il 2016**”, in vigore dall’1.1.2016.

INNALZAMENTO LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE

A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è **innalzato**, in generale, da 999,99 a **2.999,99 euro**.

Rimane invece a 999,99 euro il limite:

- del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- per l’emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.

Inoltre resta fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.

NOVITA' PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

- **SUPER AMMORTAMENTI AL 140%**

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (anche in leasing) il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. Rientrano anche le autovetture e tutti i beni strumentali con aliquote di ammortamento superiori al 6,5% (esclusi quindi gli immobili).

Dovrebbero essere esclusi dall’agevolazione i contribuenti minimi, ma si attendono chiarimenti in merito.

- **RINVIO AL 2017 DELL'AUMENTO IVA**

E' stato rinviato al 2017 l'aumento delle aliquote iva ordinaria e ridotta che era stato originariamente previsto per il 2016.

- **RIDUZIONE IRES DAL 2017**

Viene prevista la riduzione dell'IRES dal 27,5% al 24% ma solo dall'anno di imposta 2017.

- **MODIFICHE AI TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO**

L’avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:

- entro il 31 dicembre *del quinto* (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

- in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre *del settimo* (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.

Tali novità operano a partire dai controlli sull'annualità 2016.

- **RIFORMA SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIDUZIONE TASSO INTERESSE LEGALE**

La decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative, operata dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, viene anticipata all'1.1.2016, sono state ridotte notevolmente le sanzioni anche in caso di ravvedimento operoso.

Inoltre il tasso di interesse legale (valido anche per i ravvedimenti) è passato al 0,2% dal 01/01/2016.

- **GESTIONE SEPARATA INPS PER LAVORATORI AUTONOMI**

L'aliquota contributiva previdenziale alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, è fissata, anche per il 2016, nella misura del 27%, cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale.

- **ABROGAZIONE REGIME MINIMI / MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO**

Dal 2016, per le nuove attività, è stata abrogata la possibilità di aderire al precedente *regime dei minimi* (che rimane in vigore fino alla naturale scadenza per chi l'ha già adottato negli anni passati), ed è stato invece rivisto il *regime forfetario L 190/2014* con aliquota ridotta per i primi 5 anni di attività al 5% e nuovi limiti di ricavi a seconda della tipologia di attività esercitata.

- **AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA IRAP PER SOGGETTI MINORI**

Dal periodo di imposta 2016 aumenteranno le deduzioni forfetarie irap per i soggetti con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro.

- **SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva.

In particolare, l'incentivo per il 2016: consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.

- **RIDUZIONE DEL DIRITTO CAMERALE**

Prevista ulteriore riduzione del diritto camerale del 5% oltre alla riduzione già in vigore per il 2015 del 35%.

- **SERVIZIO GRATUITO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Per incentivare l'utilizzo della fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

- **PAGAMENTI MEDIANTE CARTE DI DEBITO E DI CREDITO**

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito o di credito, anche per importi non superiori a 30,00 euro.

NOVITA' DETRAZIONI IRPEF:

- **PROROGA DETRAZIONI IRPEF 50% - 65% E BONUS MOBILI**

Sono state prorogate per il 2016 le detrazioni irpef:

- del 50% per interventi di recupero edilizio e ristrutturazione;
- del 50% per bonus mobili e grandi elettrodomestici;
- del 65% per interventi di riqualificazione energetica.

Per il 2016 rientreranno nel 65% anche le spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o la produzione di acqua calda o di climatizzazione unità abitative.

- **NOVITA': TRASFERIMENTO DETRAZIONE 65% DEGLI INCAPIENTI PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI**

Per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella impossibilità di beneficiare della detrazione per incapacienza (pensionati, dipendenti e autonomi) possono *optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi*.

Le modalità saranno da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

- **NUOVA DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA CORRISPOSTA PER ACQUISTO DI IMMOBILI RESIDENZIALI**

Viene introdotta una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA per l'acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell'iva dovuta sul prezzo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

- **NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA CON LEASING**

Viene introdotta una nuova detrazione dall'IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di leasing. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall'IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:

- i canoni ed i relativi oneri accessori,
 - il costo di acquisto dell'unità immobiliare riscattata
- derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.

- **NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO MOBILI "GIOVANI COPPIE"**

Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie (coniugi o conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni) che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Resta da chiarire quando deve essere acquistata l'abitazione principale per poter usufruire della detrazione.

L'agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

- **NOVITA' DETRAZIONE SPESE FUNEBRI**

SPESE FUNEBRI: a partire dal 2015 le spese funebri sono detraibili dall'IRPEF per un importo non superiore a 1550,00 euro. La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla "morte della persona" non richiedendo più che tra il deceduto e il soggetto che sostiene la spesa intercorra un *rapporto di parentela*.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SICUREZZA

Le persone fisiche possono beneficiare di un credito di imposta per le spese sostenute ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme o per le spese connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza.

Saranno da chiarire le modalità di fruizione di tale credito.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Viene disposto che l'agevolazione prima casa (che consente l'applicazione dell'imposta di registro del 2% o dell'IVA al 4% agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso) possa applicarsi anche ove l'acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l'agevolazione, purché l'immobile acquistato (in passato) con l'agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.

Titolarità di altro immobile acquistato con l'agevolazione

Si ricorda che la norma agevolativa richiede che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l'agevolazione prima casa.

Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, tale condizione impediva l'accesso all'agevolazione a chiunque fosse in possesso di un'altra abitazione su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando che egli la alienasse anche pochi giorni dopo il nuovo acquisto.

Decadenza

Ove l'abitazione precedentemente acquistata con l'agevolazione prima casa non venga alienata entro un anno dall'acquisto agevolato della nuova abitazione, si verifica la decadenza dall'agevolazione prima casa goduta sul nuovo acquisto.

NOVITA' IMU/TASI

- ELIMINAZIONE TASI PER ABITAZIONI PRINCIPALI NON DI LUSO

Dal 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare (con l'eccezione di quelle di lusso ovvero quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

L'esenzione opera quindi anche per i detentori a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale.

Per le *abitazioni principali degli utilizzatori* resta però dovuta la quota a carico del possessore nella misura stabilita dai Comuni per il 2015 (nel silenzio dell'ente il 90%)

- RIDUZIONE TASI PER FABBRICATI INVENDUTI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è fissata allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla (in aumento fino al 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento).

- RIDUZIONE IMU/TASI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Viene introdotta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.

- IMMOBILI CONCESSI COMODATO A DETERMINATE CONDIZIONI- RIDUZIONE BASE IMPONIBILE IMU/TASI

Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9.

Con tale nuova agevolazione (la cui applicazione non è per una platea così ampia di contribuenti) è abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con proprio regolamento l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

- ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E COLTIVATI DAI COLTIVATORI DIRETTI E ESENZIONI IMU PER TERRENI AGRICOLI IN ZONE MONTANE

RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE PER I CONTRIBUENTI DECADUTI

Viene introdotta una speciale riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso relativamente all'accertamento con adesione o acquiescenza.

Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (quindi il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata entro i 36 mesi antecedenti al 31.10.2015.

È inoltre imprescindibile che la ripresa del pagamento della prima delle rate scadute avvenga entro il 31.5.2016.

Il Legislatore ha stabilito che la riammissione si verifica *limitatamente al versamento delle imposte dirette*, per cui essa non concerne tributi diversi dall'IRE e dall'IRPEF, come ad esempio l'IVA, l'imposta di registro, le ipocatastali e il tributo successorio. Invece, il riferimento alle "imposte dirette" dovrebbe includere le imposte sostitutive, le addizionali comunali e regionali e le ritenute, sia a titolo di acconto che d'imposta, così come le imposte patrimoniali (pensiamo all'IVIE e all'IVAFE).

Il motivo principale per cui un contribuente può essere interessato alla riammissione è l'evitare i pesanti effetti sanzionatori dell'iscrizione a ruolo (Equitalia).

RIAPERTURA DELLA RIVALUTAZIONE DEL COSTO PARTECIPAZIONI E TERRENI

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.

La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l'imposta sostitutiva unica dell'8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.

Per beneficiare dell'agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

CARD CULTURA AI GIOVANI

Nei confronti di tutti i cittadini italiani che compiono 18 anni di età nell'anno 2016, è prevista l'assegnazione di una carta elettronica dell'importo nominale massimo di 500,00 euro per l'anno 2016, per finalità culturali (le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del c.d. ISEE). I criteri, le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta, nonché l'importo da assegnare, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CANONE RAI

A partire dall'anno 2016:

- la misura del canone RAI è pari, nel suo complesso, all'importo di 100,00 euro;
- l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.

Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avverrà mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica (in 10 rate mensili).

Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.

Per il 2016, nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

Le novità sono molte ed alcune, attendono ancora chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Come sempre lo studio è a disposizione per delucidazioni in merito.

Cordialità

Alfio Borletto